

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

31100 TREVISO – Via Verdi 18

FAX 0422.559.618

MAIL: info@ordineavvocatitrevise.it

PEC: segreteria@pec.ordineavvocatitrevise.it

SITO WEB: www.ordineavvocatitrevise.it

Prot. n. 6887

Treviso, li 2/12/2015

CIRCOLARE N. 16/2015

A tutti gli Avvocati
Ai Praticanti Abilitati
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: CONCILIAZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DELL'ORDINE – Art. 13 – co 9 L.P.

Si rende noto agli iscritti che tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine, l'art. 13, comma 9, della nuova Legge Professionale (legge 31.12.2012 n. 247) contempla pure quella di conciliare di conflitti insorti tra gli iscritti o tra questi ultimi ed i loro clienti in dipendenza all'esercizio della professione.

La funzione del Consiglio è dunque quella di adoperarsi per la composizione di eventuali controversie insorte ed all'uopo è stata istituita apposita Commissione di Conciliazione che si occupa per l'appunto di queste situazioni.

La nuova Legge Professionale, all'art. 29, comma 1°, lett. O, stabilisce che degli accordi riguardanti i compensi del professionista venga redatto apposito verbale il quale, una volta depositato presso la Cancelleria del Tribunale, che ne rilascia copia, assume valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula.

Il COA sentita la Commissione di Conciliazione e la Cancelleria del Tribunale di Treviso comunica le direttive di massima che intende adottare per l'attuazione di tale disposizione:

- 1) Il verbale di avvenuta conciliazione verrà redatto dalla Commissione di Conciliazione e più segnatamente dal Consigliere Delegato in tanti originali quante sono le parti coinvolte, più una per il COA, e da tutti sottoscritto. Il verbale sarà consegnato a ciascuna parte mentre altro originale rimarrà agli atti dal COA. Diversamente, in caso di mancata conciliazione, verrà redatto un solo verbale che rimarrà agli atti del COA.
- 2) Qualora la Conciliazione conclusa abbia per oggetto il compenso dell'avvocato, ovvero la determinazione definitiva dell'importo dovuto dal cliente, e l'iscritto non abbia ottenuto in via bonaria il pagamento, quest'ultimo potrà depositare l'originale del verbale di conciliazione in suo possesso, presso la Cancelleria del Tribunale (Volontaria Giurisdizione), unitamente al versamento del contributo unificato di € 98,00 e l'applicazione della marca da € 27,00.
- 3) La Cancelleria rilascerà poi le necessarie copie munite di formula esecutiva.

Ne consegue che il COA ritiene che l'apposizione della formula debba avvenire su impulso della parte interessata, la quale, in caso di mancato pagamento in via bonaria dell'importo oggetto di conciliazione, ha interesse ad attivare la procedura di recupero forzoso del proprio credito, previo ottenimento delle copie esecutive.

IL CONSIGLIERE/SEGRETARIO
Avv. Antonio Guarnieri



IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Sonogo

